

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
INDUSTRIALI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DEL 05/11/1998 E SUCCESSIVO
RINNOVO DEL 08 LUGLIO 2004.**

(DECORRENZA: 01/11/06 - SCADENZA: 31/12/2009)

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

L'anno duemilasei, il giorno 03 del mese di novembre, in Salerno si sono incontrati:

- l' **Associazione Federterziario**, Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale **dr. Ferdinando De Feo**
- la **Federazione Nazionale Imprese di Salerno**, in sigla **F.N.I. di Salerno** rappresentata dal Presidente Provinciale **dr. Daniele Orilia** e dal Vice Presidente rag. **Mauro De Santis**
- la Federazione **UGL di Salerno**, Unione Generale del Lavoro, rappresentata dal **sig. Franco Bisogno. Segretario** Unione Territoriale di Salerno, e dal Segretario Provinciale **UTL Costruzioni sig. Antonio Volpe**

al fine di sottoscrivere il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini della Provincia di Salerno integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004.

Dichiarazioni comuni

La Federterziario Nazionale, la F.N.I. e la U.GL. di Salerno

Premesso:

- Il settore edile si conferma ancora oggi un importante elemento di crescita economica e sociale nel contesto generale del sistema paese.
- Il contesto delle costruzioni continua ad avere un andamento positivo.
- Che la provincia di Salerno è interessata alla realizzazione di nuove costruzioni con particolare riferimento al recupero e alla riqualificazione urbana.
- Che si rende indispensabile, oggi, dare nuovo impulso alle politiche concertative, che a partire da un irrinunciabile rilancio amministrativo sul versante dei volumi d'investimenti da attivare, pubblici e privati, inverino il processo di riqualificazione del sistema produttivo locale, contrastando il rischio di deriva degenerativa del settore a Salerno ed in Provincia, caratterizzato dai dati inquietanti degli infortuni mortali e non e del lavoro nero.
- Che è necessario svolgere azioni atte al sostegno ed alla tutela di imprese e maestranze del settore edile.
- che l'art. 42 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 accorda alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori il compito di provvedere alla stipula di locali contratti integrativi di lavoro.

Le parti si impegnano quindi a:

- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi produttivi atti al miglioramento delle condizioni lavorative;
- convocare, congiuntamente e disgiuntamente ed ogni qual volta si rendesse necessario, incontri bilaterali per procedere ad una condivisa analisi di problematiche attinenti ad opere di particolare rilievo ed ai relativi procedimenti tecnologici, tempi di esecuzione, piani di sicurezza e occupazione prevista;
- sviluppare le competenze della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) che da istituzione meramente mutualistica e assistenziale giunga ad acquisire la funzione di controllo sulla situazione generale degli appalti nell'intera provincia e diventi capace di erogare una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- Ai fini della lotta al lavoro nero e del contenimento delle forme irregolari di lavoro nel settore delle costruzioni edili, le parti si impegnano a promuovere ogni iniziativa utile al fine di giungere alla definizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) .

Art. 1 - Occupazione e investimenti

L' A.P.A.I.E. informerà, su richiesta della U. G. L., di norma semestralmente:

sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili;
in specifici incontri verranno analizzate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.

Le parti si impegnano ad attivare tutte le iniziative necessarie per determinare una banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) per un concreto controllo sulle iniziative nel settore anche al fine di garantire l'occupazione e combattere le evasioni contributive.

Art. 2 - Categorie e qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'inquadramento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dall'art. 78 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 05 novembre 1998.

Art. 3 – Appalti e Subappalti

La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, nel settore degli appalti pubblici, (art.18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni) e nel settore degli appalti privati (artt.1655 e segg. Codice Civile).

Allorché, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dal quadro legislativo e contrattuale vigente, l'impresa ricorra al subappalto di talune fasi operative, la stessa dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente le disposizioni di cui all'art. 18 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998.

L'Impresa appaltatrice provvederà alla apposita informativa preventiva nei confronti dei dirigenti R.S.U. di cui all'art.89 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 e lo effettuerà alle seguenti condizioni:

non si comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice idonei alle stesse lavorazioni;

l'impresa subappaltatrice risponda a caratteri di affidabilità e correttezza operativa e la stessa aderisca e applichi il C.C.N.L. sottoscritto e relativo C.C.P.L. sottoscritto attraverso l'iscrizione e la regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.); nonché sia in possesso, qualora si operi nel settore degli appalti pubblici, dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di opere pubbliche;l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di verificare la documentazione ed i versamenti da effettuare da parte dell'impresa subappaltatrice agli Istituti Previdenziali obbligatori ed alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.), competente ed ha, altresì l'obbligo di comunicare agli istituti suddetti, ai sensi dei commi 2° e 3° della lettera B) del citato art.18 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004, solidalmente responsabile con quest'ultima del trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori dipendenti della stessa nel rispetto dell'art.29 del D.Lgs. 276/03. Le Parti, qualora si operi nel settore delle opere pubbliche, fanno riferimento integrale alle disposizioni contenute nella legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e, in ogni caso, all'art.18 del vigente C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 nonché del decreto legislativo n.276/03;l'impresa appaltatrice è tenuta a verificare che l'impresa, cui sia stato affidato il subappalto di alcune fasi o lavori, non proceda a sua volta a subappaltare in tutto o in parte i lavori medesimi. A tal fine l'impresa appaltatrice è tenuta ad inserire nel contratto di subappalto apposita clausola specifica che recepisca quanto sopra;

le imprese subappaltatrici esercenti attività collaterali a quelle edili con caratteristiche specialistiche o quelle di impiantistica, dovranno essere scelte secondo gli stessi criteri di

affidabilità e correttezza, in particolare per quanto attiene la regolarità del rapporto normativo con le proprie maestranze.

All'atto dell'inoltro di ciascuno stato di avanzamento, l'impresa appaltatrice deve allegare la documentazione relativa ai versamenti sia agli Enti previdenziali che alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.), riferiti all'ultima scadenza di versamento che l'impresa è tenuta ad osservare per norma di legge o per contratti collettivi di lavoro. Tale documentazione dovrà essere riferita sia ai versamenti dei lavoratori direttamente dipendenti dall'impresa appaltatrice, sia ai versamenti a favore dei lavoratori dipendenti da imprese subappaltatrici, dovendo risultare tale condizione dalle dichiarazioni delle imprese subappaltatrici stesse.

Art. 4 - Lavori a cottimo

Per una più efficace lotta al lavoro nero, oltre a quanto già disposto in merito dall'art. 16 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 si vieta espressamente l'intermediazione di manodopera dissimulata sotto forma di contratto di appalto o di subappalto, nonché l'affidamento ad intermediari, siano questi dipendenti o terzi, di lavori da eseguire a cottimo da lavoratori assunti e retribuiti da tali intermediari.

Art. 5 – Orario di lavoro

In relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e dall'art. 6 del C.C.N.L. rinnovato in data 08 luglio 2004, con decorrenza 1° ottobre 2000 è stata soppressa la riduzione di orario prevista per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno. Con la predetta decorrenza, pertanto, la durata dell'orario di lavoro in provincia di Salerno è quella disciplinata dall'art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Orari di lavoro diversi, caratterizzati da maggiore flessibilità, potranno essere concordati tra le parti tramite preventiva trattativa con l'Organizzazione Sindacale provinciale nei casi di: grandi commesse e/o cantieri di notevole rilievo e lavori di utilità, pubblica in considerazione anche della tipologia dei lavori, (particolarmente disagiati, pesanti o nocivi), delle strutture e dell'ubicazione del cantiere. E' consentito alle imprese, previa contrattazione unitariamente alle parti sottoscrittrici del presente C.C.P.L. o con la RSU ove esistente, di determinare l'orario settimanale in 45 ore nel periodo maggio - agosto e di 35 ore nel periodo novembre – febbraio.

Art. 6 - Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;
- un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
- uno scaldavivande;
- servizi igienici sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1 e 2 potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altre strutture temporanee e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso. I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia sono, a carico delle imprese edili.

Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli

artt. 5 e 12 della L. 300 del 20/ 5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronato ENAS-UGL.

Art. 8 Elemento Economico Territoriale

In relazione a quanto previsto dall'art. 42 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e dal rinnovo del 08 luglio 2004 integrato dall'accordo del 29/04/06, per la determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti firmatarie hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- Numero di imprese e di lavoratori iscritti alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) e monte salari relativo;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- Numero ed importo complessivo delle cubature edilizie concesse e delle conseguenti dichiarazioni di avvio lavori;
- Numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in C.I.G. Straordinaria ed Ordinaria per mancanza di lavoro;
- Entità dei finanziamenti attivati compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali;
- P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale.

L'elemento Economico Territoriale di cui all'art.42 lettera d) C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 è pertanto stabilito nella misura del 3% (del tre per cento) del minimo di Paga Base e stipendio in vigore alla data del 01/03/06 con decorrenza dal 01/11/06 e di un ulteriore 4% del minimo di Paga Base e stipendio in vigore alla data del 01/03/06 con decorrenza dal 01/01/08:

Pertanto l'importo dell'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Salerno è il seguente:

Elemento economico territoriale	Dal 01/10/06	Dal 01/01/08
VII LIVELLO	35,92	83,80
VI LIVELLO	32,32	75,42
V LIVELLO	26,94	62,85
IV LIVELLO	25,14	58,66
III LIVELLO	23,34	54,47
II LIVELLO	21,01	49,02
I IVELLO	17,96	41,90

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Ai sensi delle disposizioni di cui al C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e dal rinnovo del 08 luglio 2004 integrato dall'accordo del 29/04/06, l'Indennità Territoriale di Settore per gli operai ed il Premio di Produzione per gli impiegati è integrata dagli importi in atto dell'elemento economico territoriale e pertanto viene rideterminata, a decorrere dal 01/11/06, nella misura riportata nella seguente tabella:

INDENNITA' DI SETTORE OPERAI DAL 01/11/06

LIVELLO	IMPORTO ORARIO
IV LIVELLO	1,15
III LIVELLO	1,09

II LIVELLO	0,98
I LIVELLO	0,84

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI DAL 01/11/06

LIVELLO	IMPORTO MENSILE
VII LIVELLO - 1^ CATEGORIA SUPER	291,47
VI LIVELLO - 1^ CATEGORIA	267,79
V LIVELLO - 2^ CATEGORIA	222,60
IV LIVELLO – ASSISTENTE TECNICO	199,64
III LIVELLO – IMPIEGATO. 3^ CATEGORIA	181,50
II LIVELLO – IMPIEGATO 4^ CATEGORIA	166,65
I LIVELLO – 4^ CATEGORIA 1°IMPIEGO	143,50

Art. 9 - Accantonamento presso la Cassa Edile

L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per ferie, e gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 18,50 %, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C. E. N. A. I.), nella misura del 14,20% con versamenti mensili entro il giorno 30 del mese successivo, avendo cura contestualmente di inoltrare alla stessa le denunce nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.).

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla C.E.N.A.I., l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al tasso di sconto ufficiale, reso noto dalla Banca d'Italia.

Art. 10 - Ferie

Le ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004, verranno godute, di norma, nei seguenti periodi:

4 settimane di calendario;

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente tenendo conto di quanto stabilito dall'art.10 del Decreto Legislativo 66/03. Si conviene che almeno due settimane consecutive, su preventiva richiesta dei lavoratori, debbano essere godute nei mesi di luglio o agosto, ed una durante il periodo natalizio.

Art. 11 - Indennità per lavori speciali disagiati

Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004.

Ferma rimanendo la disciplina nazionale relativamente ai:

Lavori marittimi

Per i lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.

Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.

Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.

Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

Lavori in galleria

operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un'ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre 500 metri dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 12 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 15 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

A decorrere dal 01 novembre 2006 il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 2,00 (euro due) per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 4,00 (quattro virgola 00) giornaliera, a decorrere dal 01 novembre 2006, pari a € 0,50 (euro zero virgola cinquanta) per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 22 del C.C.N.L. poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L'indennità sostitutiva, se dovuta, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di € 86,50 (Euro ottatasei virgola cinquanta) mensili pari ad € 3,93 per ogni giornata di effettiva prestazione resa a decorrere dal 01 novembre 2006. Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Art. 13 - Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dal 01 novembre 2006, è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 01 novembre 2006, in € 1,60 (euro uno virgola sessanta) giornaliera, pari, per gli operai di produzione, a € 0,20 (euro zero virgola venti) per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissata di € 1,60 (euro uno virgola sessanta) giornaliera, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dal 01 novembre 2006.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.

Art. 14 - Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato ad una distanza superiore ai venti chilometri dai confini territoriali del Comune dove ha sede il cantiere di assunzione ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett.a dell'art.26 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

La diaria di cui al precedente comma non è dovuta quando nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quanto questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporta per lui un effettivo vantaggio. Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art.25 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 ed integrazione del 29/04/06.

Art. 15 - Diritti sindacali

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dall' Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre, 12 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.

Art. 16- Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 54 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 l'indennità per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a dell'art. 26 del C.C.N.L.. L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 17 - Cassa Edile

In materia di contribuzione dovuta alla Cassa assistenziale paritetica edile le parti convengono quanto segue:

Ai sensi dell'art.43, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004, il contributo per la Cassa assistenziale paritetica edile è determinato, dal 1° novembre 2006, nella misura complessiva del 3,00%. Secondo quanto previsto dal citato art.43, detto contributo è ripartito per 5/6 (2,50%) a carico dei datori di lavoro e per 1/6 (0,50%) a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo deve essere calcolato su Paga Base, Indennità di Contingenza, Indennità Territoriale di Settore e Elemento Economico Territoriale.

Art. 18 - Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo del 1,80% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998.

Detto contributo è così ripartito:

- a) a carico dei datori di lavoro 1,00%
- b) a carico dei lavoratori 0,80%

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.).

Art. 19 – Anzianità Professionale Edile

In conformità al disposto del penultimo comma dell'art.31 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004, il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura complessiva del 3,45% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett. A, dell'art.26 del citato C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 nonché sull'E.D.R., per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, e sul trattamento economico per le festività di cui all'art.21 del citato C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004.

La congruità dell'aliquota contributiva come sopra concordata per la gestione del fondo A.P.E. dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti in base alle reali esigenze connesse alla gestione del fondo stesso.

Art.20 – Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro – CPT

Ravvisata la necessità di adeguarsi a livello territoriale alle previsioni del D. Lgs. n.626/94 in materia di sicurezza, le parti convengono sull'opportunità di istituire, in attuazione dell'art. 39 C.C.N.L. del 05 novembre 1998 confermato e ribadito dall'art. 82 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998, come strumento idoneo a promuovere lo studio e l'attuazione di tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore, nonché al controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, **un Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro**. I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del citato comitato saranno concordati secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

In tale ottica il Comitato sarà impegnato a sviluppare in termini operativi, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di esercizio, tutte quelle iniziative di informazione e formazione che consentano la più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica, nonché ad intervenire, con le modalità previste dal relativo regolamento, nei luoghi di lavoro per facilitare il rispetto della normativa antinfortunistica ambientale.

Per quanto riguarda i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale, essi vengono individuati nella misura di tre dalle Federazioni Sindacali stipulanti dopo regolare elezione tra i lavoratori su base territoriale. Detto accordo ha carattere sperimentale, vale fino alla scadenza del presente contratto e comunque in ogni caso fino al 31/12/2009 e non è automaticamente rinnovabile.

Tre mesi prima della data di scadenza del predetto periodo, le Parti sociali si incontreranno per decidere sull'eventuale rinnovo dell'accordo e sulle sue eventuali modifiche.

Il C.P.T. avrà funzioni di coordinamento e formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai decreti legislativi n° 626/94 e n° 494/96 e dalle altre norme in materia, si riportano le linee di intervento su "Informazione, Formazione e Prevenzione Tecnica e Sanitaria"

INFORMAZIONE

Si riconferma di rivolgere i sostegni informativi ai tre soggetti fondamentali:

lavoratori;

datori di lavoro;

istituzioni pubbliche e committenze.

A tale scopo verrà predisposto materiale informativo di consultazione che, congiuntamente ad una banca dati sulle normative di legge e contrattuali, ed un archivio sulle norme antinfortunistiche utilizzate, ed alla casistica degli infortuni professionali, dia piena attuazione ad una strategia che miri a qualificare le imprese sulle misure di sicurezza individuali e collettive.

FORMAZIONE

Tenendo conto degli obblighi derivanti in merito dal decreto legislativo n° 626/94 e successive integrazioni, il Comitato dovrà realizzare un progetto di ampio raggio teso ad allargare il bacino di riferimento e di utenza per la formazione.

Nel breve periodo, collegandosi a quanto disposto dal decreto legislativo n° 626/94 nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, saranno predisposti, in modo specifico, corsi di base per essi così come previsto dalla legge e dalla contrattazione.

Contemporaneamente, in riferimento al comma precedente le attività didattiche di formazione saranno indirizzate alla pianificazione della sicurezza, al coinvolgimento sui temi della sicurezza dei Rappresentanti dei Lavoratori e delle maestranze, allo sviluppo, utilizzazione e gestione del piano della sicurezza.

I consulenti da impegnare per la docenza dovranno possedere apposito curriculum professionale, idoneo all'incarico.

PREVENZIONE

Vengono confermati i due indirizzi di intervento, sia quello di prevenzione tecnica, che quello di prevenzione sanitaria.

Per la prevenzione tecnica si dispone l'indirizzo operativo e di gestione da parte del citato comitato.

Per la prevenzione sanitaria, assume notevole importanza quanto il Comitato dovrà fare per coadiuvare i datori di lavoro in osservanza del decreto legislativo n° 626/94 e successive integrazioni. Il Comitato dovrà predisporre, a questo fine, un protocollo sanitario minimo per una maggiore efficacia del decreto legislativo n° 626/94, e opererà stipulando, attraverso interpello pubblico, apposite convenzioni con strutture mediche, medici associati, medici competenti, che provvederanno al servizio suddetto.

Saranno previsti due tipi di servizi convenzionati:

solo accertamenti diagnostici;

sorveglianza sanitaria data dal medico competente, comprensivo anche dell'eventuale mobilità.

Per ciascuno degli accertamenti e per i medici competenti sarà stipulato un apposito elenco con i relativi prezzi convenzionati.

A fronte di ciò, per incentivare una uniforme ed efficace qualità del servizio, per le aziende iscritte in C.E.N.A.I. che si avvalgano dei servizi del Comitato, dietro presentazione della liquidazione della fattura emessa dalle strutture sanitarie individuate, il Comitato provvederà ad erogare un contributo pari ai due terzi del costo della prestazione avuta.

Sarà predisposto dal Comitato, un controllo qualità sulle strutture mediche convenzionate e sui medici competenti convenzionati, onde assicurare la correttezza operativa e qualitativa del servizio.

A tal fine sarà predisposto apposito regolamento.

Vista la nuova legislazione sulla sicurezza e l'impegno fino ad oggi sostenuto dalle Parti sociali per attivare tutte le iniziative possibili a difesa dell'incolumità dei lavoratori, le Parti stesse ritengono necessario attivare una azione comune presso tutte le committenze, perché siano individuati meccanismi e norme da inserire nei capitolati speciali di appalto, al fine di rendere il lavoro in sicurezza una vera e propria modalità costruttiva, evitando che la voce sicurezza sia fonte di risparmi illeciti da parte delle imprese, e facendo in modo che le committenze predispongano i relativi sistemi di controllo nell'applicazione delle norme sulla sicurezza.

FINANZIAMENTI DEL FONDO – CONTRIBUZIONE

Gli oneri innanzi detti saranno fronteggiati destinando allo scopo, rispettivamente, un contributo, a carico dei datori di lavoro, fissato, a decorrere dal 01 settembre 2006, nella misura dello: 0,20% per l'area sicurezza e dello 0,05% per il finanziamento dell'Area Formazione. Tutte le predette quote devono calcolarsi sugli elementi retributivi di cui all'art. 26 punto 1 del C.C.N.L. del 05

novembre 1998 (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale, edr).

Art. 21 – Visite Mediche – mutualizzazione malattie/infortuni

Fatto salvo quanto disposto in merito alle visite mediche dalle leggi vigenti, in relazione alle particolari caratteristiche del settore industriale delle costruzioni e del calcestruzzo, l'effettuazione di visite mediche programmate a favore delle maestranze sarà a carico del C.P.T. compatibilmente con le disponibilità economiche del Comitato stesso.

Le parti prendono atto di quanto contenuto negli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 e in attesa di specifico protocollo sul trattamento di malattia ed infortuni viene dato mandato alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) di procedere ad uno studio conoscitivo del numero dei lavoratori interessati. Gli oneri innanzi detti saranno fronteggiati destinando allo scopo un contributo, a carico dei datori di lavoro, fissato nella misura dello 0,80% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui all'art. 26 punto 1, del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

La congruità dell'aliquota contributiva come sopra concordata per la gestione della mutualizzazione malattia ed infortuni dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti in base alle reali esigenze connesse alla gestione del fondo stesso.

Art. 22 – Sicurezza e Ambiente di Lavoro

Le imprese, i consorzi e le associazioni temporanee di imprese e le Società concessionarie, hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene dell'ambiente di lavoro, adeguando le misure di prevenzione alle variazioni che si vengano a creare nel cantiere.

Le imprese si devono avvalere dell'opera informativa e di assistenza tecnica messe a disposizione del Comitato all'art.39 del presente C.C.P.L., chiamato per vocazione ad essere strumento di assistenza e di crescita professionale.

In specifico il Comitato assumerà la veste, per le Parti sociali, di consulente unico per il settore delle costruzioni in materia di legislazione sulla sicurezza, sia a livello nazionale che territoriale.

Art. 23 – Assistenze extracontrattuali in favore dei lavoratori

Gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti nel territorio avranno diritto alle seguenti prestazioni collaterali secondo la disciplina operativa degli allegati Protocollo e regolamento:

- 1) Assegno di nozze per il matrimonio dei lavoratori e dei figli del lavoratore: € 500,00 per lavoratore, €. 250,00 per il matrimonio di ogni figlio. Requisiti: 600 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti quello del matrimonio; domanda:entro 90 giorni
- 3) Rimborso ticket - cure termali - fangoterapia - € 5,00 giornaliera per un massimo di dodici giorni a titolo di concorso spese di soggiorno e cura. Requisiti: 600 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti quello di inizio cura; domanda:entro la fine della cura.
- 4) Integrazione per forme tubercolari ai lavoratori ammalati di Tbc: € 5,00 giornaliera per tutta la durata del ricovero in ospedale. Requisiti: 600 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti quello di inizio malattia; domanda:entro 90 giorni dalla data di dimissioni dall'ospedale.
- 5) Borsa di studio per i lavoratori e i figli (secondo il bando annualmente indetto dal Consiglio di amministrazione). Requisiti: 600 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti il mese di settembre; domanda:entro il 31 gennaio.
- 6) Sussidio per protesi e visite oculistiche. La prestazione è prevista in favore del lavoratore, della moglie a carico e dei figli a carico fino a 18 anni. E' previsto un rimborso di parte della spesa

entro i limiti stabiliti contrattualmente entro i limiti stabiliti contrattualmente nelle seguenti misure:

50% della spesa fino ad un massimo annuo di €.100,00 per visita ed €. 150,00 per protesi. € 5,00 giornaliero per tutta la durata del ricovero in ospedale. Requisiti: 1200 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti la data della ricevuta fiscale o fattura; domanda:entro 90 giorni dalla data di fattura o termine cura.

7) Sussidio per protesi e visite odontoiatriche. La prestazione è prevista in favore del lavoratore, della moglie a carico e dei figli a carico fino a 18 anni. E' previsto un rimborso di parte della spesa entro i limiti stabiliti contrattualmente entro i limiti stabiliti contrattualmente nelle seguenti misure:

30% della spesa fino ad un massimo annuo di €.500,00 per ognuno degli aventi diritto. Requisiti: 1200 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei ventiquattro mesi precedenti la data della ricevuta fiscale o fattura; domanda:entro 90 giorni dalla data di fattura o termine cura.

8) Sussidio per protesi ortopediche e ortofoniche. La prestazione è prevista in favore del lavoratore, della moglie a carico e dei figli a carico fino a 18 anni. E' previsto un rimborso di parte della spesa entro i limiti stabiliti contrattualmente entro i limiti stabiliti contrattualmente nelle seguenti misure:

30% della spesa fino ad un massimo annuo di €.500,00 per ognuno degli aventi diritto. Requisiti: 1200 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei ventiquattro mesi precedenti la data della ricevuta fiscale o fattura. Domanda:entro 90 giorni dalla data di fattura o termine cura.

9) sussidio per apparecchi ortodontici. La prestazione è prevista in favore del lavoratore, della moglie a carico e dei figli a carico fino a 18 anni. E' previsto un rimborso di parte della spesa entro i limiti stabiliti contrattualmente entro i limiti stabiliti contrattualmente nelle seguenti misure:

30% della spesa fino ad un massimo annuo di €.200,00 per ognuno degli aventi diritto. Requisiti: 1200 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei ventiquattro mesi precedenti la data della ricevuta fiscale o fattura; domanda:entro 90 giorni dalla data di fattura-

10) sussidio per atti di liberalità per gravi ed eccezionali eventi, contributo da quantificare di volta in volta compatibilmente con le disponibilità dell'Ente. Requisiti; dipendenza da imprese iscritte

11) sussidio per interventi straordinari. Il comitato di gestione delibera nelle forme e nelle occasioni che riterrà più opportune interventi straordinari in favore degli iscritti ad una data certa (fine anno) esempio: vestiario, scarpe ecc.

12) Concorso spese funerarie (nel caso di decesso del lavoratore alla famiglia dello stesso verrà erogata la somma "una tantum" di € 1.000,00. Requisiti: 600 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti quello della morte; domanda:entro 90 giorni

13) Premio natalità (€ 300,00). Requisiti: 600 ore lavorative denunciate e coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti quello del matrimonio; domanda:entro 90 giorni

per ogni ulteriore informazione, modulistica ecc. consultare il sito www.cenai.it

Art.24 - Previdenza integrativa

Le parti prendono atto di quanto contenuto nell'art.90 del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 e in attesa del regolamento attuativo viene dato mandato alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) di procedere ad uno studio conoscitivo del numero dei lavoratori e delle imprese che vi aderiranno e la individuazione di procedure che ne facilitino l'adesione.

Si concorda altresì che la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) possa diventare lo sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo previdenza integrativa.

Art. 25 - Premio di accesso giovani

A decorrere dal 1° novembre 2006, per i giovani che iniziano l'attività nel settore edile, con età inferiore ai 25 anni e che hanno maturato una contribuzione non inferiore a 2.100 (duemilacent)

ore di lavoro nel biennio, valutate con il medesimo criterio con cui viene erogato l'assegno per l'APE, viene erogato un "bonus" di accesso pari ad €.250,00

Le domande, per poter usufruire delle prestazioni di seguito elencate, dovranno essere inoltrate dal lavoratore alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Qualora la domanda fosse presentata dal lavoratore nei successivi sei mesi l'ammontare della prestazione sarà al 50%. Dopo complessivi undici mesi dalla maturazione del diritto non verrà erogata alcuna prestazione.

Il diritto all'erogazione della prestazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni contrattuali. Se in tale momento l'impresa non è in regola con il versamento di percentuali e contributi l'erogazione viene temporaneamente sospesa pur valendo il diritto come sopra spiegato. L'erogazione verrà effettuata solo dopo che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione.

Art. 26 - Riduzioni contributive

A decorrere dal 1° novembre 2006, le norme premiali in favore delle imprese risultano determinate nel seguente modo:

- con l'applicazione di principi simili a quanto disposto dall'art. 29 della legge n. 341/1995, le imprese che denuncino alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.), nei due semestri di riferimento, un numero di ore lavorate per tutti i lavoratori in forza e per ogni mese non inferiore a 144, 152, 160 - nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti con il presente accordo di rinnovo del c.c.p.l. di Salerno e provincia - potranno avere accesso al regime di riduzione contributiva (c.d. "decontribuzione") pari rispettivamente al 1,00%, al 1,50%, al 2,00% dell'imponibile C.E.N.A.I.;
- al fine di incentivare l'occupazione nell'ambito provinciale alle imprese che assumono in servizio, nei due semestri di riferimento, un forza occupazionale di manodopera residente nella provincia di Salerno non inferiore al 90% della forza complessiva occupata nei due semestri di riferimento, potranno avere accesso al regime di riduzione contributiva (c.d. "decontribuzione") pari rispettivamente al 1,00% dell'imponibile C.E.N.A.I.;
- le imprese con anzianità non inferiore a 5 anni e risultanti in regola con i versamenti contributivi per tutti i lavoratori operanti in provincia di Salerno potranno avere accesso al regime di riduzione contributiva (c.d. "decontribuzione") pari rispettivamente al 1,00% dell'imponibile C.E.N.A.I..

Le domande, per poter usufruire delle suddette decontribuzioni dovranno essere inoltrate, dall'impresa, alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) perentoriamente entro il 31 dicembre successivo ai semestri di riferimento (prima richiesta entro il 31/12/08) dalla maturazione del diritto. Il diritto all'erogazione della prestazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni contrattuali e a condizione che l'impresa effettui regolarmente gli accantonamenti nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente c.c.p.l.. Le parti si incontreranno, con cadenza biennale, per armonizzare le percentuali della decontribuzione e le relative modalità di applicazione della stessa con le risorse della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.).

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo rinnovo del 08 luglio 2004 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.

Art. 28 – Sfera di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Salerno a decorrere dal 01 novembre 2006, ed avrà efficacia sino a 31 Dicembre 2009, per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. del 05 novembre 1998 e successivo

rinnovo del 08 luglio 2004 relativo alle imprese esercenti l'attività edile artigiana e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale.

NORMA DI GARANZIA PER LA CASSA EDILE

In relazione alla nuova determinazione dei contributi versati alla C.E.N.A.I., come appreso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 31 gennaio di ogni anno per esaminare l'andamento economico finanziario dei tre Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi sia nell'ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

ALL.1

Tabella Contribuzione Paritetica

Contributi	totale	impresa	operai
Gestione C.E.N.A.I.	3,00%	2,50%	0,50%
Anzianità professionale	3,45%	3,45%	
Area Formazione	0,05%	0,05%	
Area sicurezza	0,20%	0,20%	
Quote sindacali adesione contratto	0,80%		0,80%
Quote imprese adesione contratto	1,00%	1,00%	
Mutualiz. Malattia /Infortuni	0,50%	0,50%	
Totale contributi	9,00%	7,70%	1,30%

Tabella stipendio impiegati valevole dal 01/11/06

Categoria	STIPENDIO	Contingenza	PREMIO PRODUZIONE	E.E.T.	E.D.R.	Totale
VII LIVELLO	1.197,17	533,82	291,47	35,92	10,33	2.088,72
IV LIVELLO	1.077,45	529,63	267,79	32,32	10,33	1.935,47
V LIVELLO	897,87	523,35	222,60	26,94	10,33	1.695,76
IV LIVELLO	838,03	521,25	199,64	25,14	10,33	1.608,39
III LIVELLO	778,16	519,16	181,50	23,34	10,33	1.528,55
II LIVELLO	700,35	516,43	166,65	21,01	10,33	1.426,53
I LIVELLO	598,59	512,87	143,50	17,96	10,33	1.293,03

Indennità di Mensa € 3,93 al giorno, corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente prestate
 Indennità di trasporto € 1,60 giornaliera, corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente prestate

Tabella paga oraria operai di produzione valevole dal 01/11/06

Categoria	Paga Base	Contingenza	Ind.Settore	E.E.T.	E.D.R.	Tot. orario	C.E. 18,50%	C.E. 14,20%	Riposi Annuì 4,95%
IV Livello	4,84	3,01	1,15	0,15	0,06	9,21	1,70	1,31	0,46
Operaio Spec.	4,50	3,00	1,09	0,13	0,06	8,78	1,62	1,25	0,43
Operaio Qualif.	4,05	2,99	0,98	0,12	0,06	8,20	1,52	1,16	0,41
Operaio Comune	3,46	2,96	0,84	0,10	0,06	7,42	1,37	1,05	0,37

Indennità di Mensa € 0,50 orarie Indennità di trasporto € 0,20 orarie